

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE ETS
"Fondazione Ferrarelle ETS"
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trenta del mese di aprile duemilaventuno.

30 aprile 2021

In Napoli, al Largo Vasto a Chiaia n. 82, presso la sede della società "L.G.R. HOLDING S.P.A."

Innanzi a me **Giovanni Cesàro**, notaio in Napoli, con studio ivi alla via S. Caterina a Chiaia n. 19, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola ed alla presenza dei testimoni idonei ed a me noti:

- Blasi Manuela,

- Cozzolino Mariassunta,

E' PRESENTE

PONTECORVO CARLO, nato a Napoli il 5 gennaio 1951, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e rappresentante della società con socio unico "**FERRARELLE Società per Azioni**" Società Benefit, con sede in Roma alla Via Di Porta Pinciana n. 4, dove domicilia per la carica, capitale sociale euro : interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 04864160587, Repertorio Economico Amministrativo n. 466276, Partita IVA 01315701001, pec: , in virtù dei poteri allo stesso conferiti giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2020, regolarmente iscritta presso il competente Registro delle Imprese e in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021 come da verbale in pari data che in copia estratta da me notaio dal Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2021, rep. n. 91.764 si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Io notaio sono certo dell'identità personale e qualità del costituito.

ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE

La società con socio unico "FERRARELLE Società per Azioni" Società Benefit costituisce ai sensi degli artt. 14 e ss. del codice civile nonché nel rispetto dei principi e delle applicabili disposizioni del Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117 del 2017) una fondazione denominata: "**Fondazione Ferrarelle ETS**", per la quale verrà chiesto il riconoscimento della personalità giuridica.

ARTICOLO 2 = SEDE

La fondazione ha sede in Napoli al Largo Vasto a Chiaia n. 82.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, nelle forme previste dalla legge, la Fondazione potrà istituire uffici e sedi secondarie.

ARTICOLO 3 = SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con specifico riferimento:

- (i) alla promozione della sostenibilità dei consumi idrici, alimentari e delle buone pratiche legate ad una corretta cultura dell'alimentazione, ispirata al benessere e alla salute dell'individuo e del pianeta;
- (ii) alla promozione della sostenibilità ambientale, della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione, in particolare nel settore delle fonti di energia rinnovabile; del riciclo dei materiali; dell'economia circolare; della riduzione dello sfruttamento

Registrato
presso l'Ufficio Territoriale
di **NAPOLI DP I**
in data **4 MAGGIO 2021**
al n. **19301 Serie 1T**

ed utilizzo delle risorse naturali in armonia con il patrimonio ambientale; della gestione consapevole di energia, consumi e risorse, con specifico riferimento alle risorse idriche del pianeta;

(iii) alla tutela dell'ambiente, del territorio e della biodiversità, oltre che dell'equilibrio idro-geologico e delle falde acquifere;

(iv) alla promozione delle eccellenze culturali, artistiche, sportive, scientifiche e sociali del Paese; (v) al sostegno dei segmenti più fragili della comunità e del territorio italiano, secondo principi di inclusione, uguaglianza e di disponibilità universale della risorsa acqua.

In particolare quale

Attività di interesse generale ed attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione persegue i propri scopi mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in forma diretta, o in partecipazione con enti affini, delle attività di interesse generale di seguito elencate senza gerarchia di importanza:

(i) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

(ii) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

(iii) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

(iv) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

(v) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

(vi) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

(vii) promozione della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

(viii) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

(ix) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

(x) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

(xi) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione può esercitare attività anche diverse da quelle indicate all'art. 4.1, purché non in via principale, ma in via strumentale rispetto ad esse, nel rispetto dei principi sanciti dal Codice ETS.

In particolare, senza gerarchia di importanza ed esemplificativamente, la Fondazione procede a:

(i) attività di raccolta fondi (come definita all'art. 7 Codice ETS), anche in forma organizzata e continuativa, promuovendo e gestendo fund raising, nelle forme e con le modalità previste dai migliori standard internazionali;

(ii) istituire premi e borse di studio nel settore della formazione professionale sui temi del food e beverage e sostenibilità ambientale; erogare contributi, anche a fondo perduto, in funzione sempre del possibile e migliore raggiungimento dei propri scopi;

(iii) organizzare e promuovere convegni, seminari di ricerca, attività culturali e sociali; conferenze, rassegne, esposizioni, in Italia e, ove opportuno, anche all'estero;

(iv) richiedere contributi, finanziamenti o altre erogazioni, sia privati che pubblici, in conformità e finalizzati ai propri scopi;

(v) partecipare ed aderire ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;

(vi) stipulare ogni atto o contratto opportuno ed utile per il raggiungimento dei propri scopi;

(vii) costituire, se consentito ed utile, patrimoni destinati ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. c.c.;

(viii) svolgere ogni altra attività strumentale, accessoria o connessa al perseguimento dei propri scopi, nei limiti di quanto consentito dalla normativa applicabile in materia di Enti del Terzo Settore.

ARTICOLO 4 = DURATA

La fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 5 = PATRIMONIO E RENDITE DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal Fondo di Dotazione, costituito dai conferimenti in denaro, beni o altre utilità effettuati dal Fondatore all'atto della costituzione, o anche successivamente, con tale espressa e specifica destinazione.

Il Fondo di Dotazione rappresenta il "patrimonio minimo" della Fondazione, vincolato al conseguimento della personalità giuridica dell'ente. Esso è utilizzabile esclusivamente per la copertura di eventuali disavanzi di gestione, con obbligo, in capo al Fondatore, di ricostituire tempestivamente lo stesso entro il limite del "patrimonio minimo".

b) dal Fondo di Gestione, costituito dai beni, mobili e/o immobili, ovvero da qualsiasi altro lascito, elargizione, liberalità, entrata, acquisizione o utilità passibile di valutazione economica, che pervengano alla Fondazione, a qualsiasi titolo (inter vivos o mortis causa), da terzi, pubblici o privati, anche di diritto estero e che concorrano ad incrementare il patrimonio disponibile della Fondazione.

Nel Fondo di Gestione sarà altresì ricompresa: (i) ogni rendita, provento e/o ricavo comunque derivante dal Patrimonio e/o dalle attività (anche strumentali, accessorie e connesse) svolte dalla Fondazione; (ii) ogni ulteriore contributo del Fondatore (che non sia diretto ad incrementare il Fondo di Dotazione); (iii) ogni contributo eventualmente attribuito alla Fondazione dall'Unione Europea, dallo Stato o da altri enti, anche territoriali, o pubblici, ovvero da qualunque altro soggetto privato (persone fisiche e giuridiche).

Il Fondo di Gestione può essere utilizzato per le attività e la gestione della Fondazione, secondo le scelte discrezionali del Consiglio di Amministrazione (nel rispetto di eventuali vincoli di scopo o di utilizzo indicati dal soggetto che disponga la singola elargizione).

Con regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione sono stabiliti e disciplinati termini e modalità con i quali i terzi effettuano attribuzioni in favore della Fondazione, anche sulla base di contribuzioni ricorrenti, ovvero destinate a specifici programmi, comunque in diretto favore del Fondo di Gestione (il "Regolamento delle attività della Fondazione").

Nel Regolamento delle attività della Fondazione sono altresì stabilite condizioni, forme e modalità del riconoscimento, in favore dei propri sostenitori, di particolari forme di encomio, e speciali benemerenzia e diritti particolari, in ragione della particolare rilevanza del sostegno (anche economico) da questi garantito alla Fondazione. La Fondazione non può distribuire, neanche in via indiretta, utili, fondi e riserve. Gli avanzi di gestione annuali andranno destinati, in primis, alla ricostituzione (ove necessaria) del Fondo di dotazione e, per la differenza, al potenziamento delle attività della Fondazione.

ARTICOLO 6 = ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Organo di controllo e, ove nominato, il revisore dei conti.

ARTICOLO 7 = CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 3 (tre) a 7 (sette) membri designati dal Fondatore, il quale, in sede di nomina designerà altresì il Presidente del Consiglio stesso.

L'ufficio di consigliere di amministrazione ha durata di 3 (tre) esercizi, scadendo alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso nel terzo anno dalla assunzione della carica, ed è onorario, salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

ARTICOLO 8 = RAPPRESENTANZA

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza dell'Ente.

ARTICOLO 9 = RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si considerano approvate se votate dalla maggioranza degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 2 (due) volte all'anno, e tutte le volte in cui lo preveda la legge e/o lo Statuto, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne venga fatta richiesta da non meno di 2 (due) amministratori.

La convocazione (contenente l'ordine del giorno) dovrà essere fatta dal Presidente, per iscritto, con qualsiasi strumento idoneo ad informare tutti i membri (inclusa la posta elettronica ordinaria), almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Resta salva la possibilità di un termine inferiore nei casi di urgenza.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è ammessa la partecipazione anche con modalità telematiche a distanza.

ARTICOLO 9 = ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo è composto da un sindaco unico, nominato dal Fondatore. Esso verrà scelto tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali e comunque aventi i requisiti previsti dalla legge.

Il mandato del sindaco unico ha durata di 3 (tre) esercizi, scadendo alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso nel terzo anno dalla assunzione della carica, ed è rinnovabile.

Nei casi previsti dalla legge, il Fondatore nomina anche un revisore legale dei conti, cui si applica quanto previsto dall'art. 31 del Codice ETS. La revisione legale dei conti, ove ne ricorrano i presupposti, può essere esercitata dall'organo di controllo.

ARTICOLO 10 = STATUTO

La fondazione è retta, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante.

ARTICOLO 11 = NOMINA DEI CONSIGLIERI

Per i primi tre esercizi il fondatore, come sopra rappresentato, nomina un Consiglio di Amministrazione composto dai signori:

- PONTECORVO RICCIARDI MICHELE,

, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- PONTECORVO ADRIANA,

, Consigliere;

- PONTECORVO CARLOTTA,

, Consigliere.

ARTICOLO 12 = NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Per i primi tre esercizi il fondatore, come sopra rappresentato, nomina Sindaco Unico il dottore Di Cicco Carlo,

ARTICOLO 13 = FONDO DI DOTAZIONE

Ai fini dell'espletamento degli scopi predetti, il fondatore, a titolo di fondo iniziale della fondazione, dota l'Ente dell'importo di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero

intestato alla FONDAZIONE FERRARELLE ETS, che sarà versato sul c/c corrente intestato alla costituenda Fondazione.

ARTICOLO 14 = RICONOSCIMENTO

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere il riconoscimento della fondazione nonchè ad apportare, al presente atto e all'allegato Statuto, tutte quelle modifiche che venissero richieste dagli organi competenti.

ARTICOLO 15 = DENUNZIA AL PREFETTO

Ai sensi dell'art. 3 dis. att c.c. io notaio provvederò, entro trenta giorni dalla data odierna, ad inoltrare al competente Prefetto la prescritta denuncia.

ARTICOLO 16 = AGEVOLAZIONI FISCALI

Il costituito espressamente richiede le agevolazioni fiscali di cui all'art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346.

ARTICOLO 17 = SPESE

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico del fondatore. Del presente atto scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su tre fogli per dodici facciate ho dato lettura, alla presenza dei testimoni, senza quanto allegato poiché espressamente dispensato ad eccezione dello statuto, al costituito che l'approva.

Sottoscritto alle ore tredici

FIRMATO: CARLO PONTECORVO
MANUELA BLASI
MARIASSUNTA COZZOLINO
GIOVANNI CESÀRO (sigillo)